

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1496 del 23/03/2023
Oggetto	FE16A0009 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ANTINCENDIO IN VIA PONTE ROSSO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) - RICHIEDENTE: AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1528 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE16A0009
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ANTINCENDIO IN VIA PONTE ROSSO NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO
(FE)
RICHIEDENTE: AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni

e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015, DGR 1792/2016;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda di concessione presentata dall'Aeronautica Militare Italiana, volta ad ottenere la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante due pozzi esistenti in Comune di Poggio Renatico (FE), acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2016/9570 del 9/09/2016;

PREMESSO CHE:

- i pozzi in oggetto sono stati autorizzati con Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 6724 del 15/05/2006 a seguito di domanda di concessione presentata in data 19/12/2005 dall'Aeronautica Militare Italiana (C.F./P.IVA 80009570385);
- l'autorizzazione di cui sopra, con validità massima di un anno, è scaduta senza che sia stato dato corso alla realizzazione dei pozzi;
- con nota prot. 2007.142395 del 29/05/2007 la Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Po di Volano ha comunicato al richiedente che al fine della realizzazione dei pozzi doveva essere presentata nuova istanza di concessione;
- in data 1/09/2016 l'Aeronautica Militare Italiana – Reparto Supporto Servizi Generali ha presentato nuova domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante due pozzi in Comune di Poggio Renatico (FE), acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2016/9570 del 9/09/2016;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese di istruttoria;
- a seguito dell'esame della documentazione fornita, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001 questo Servizio ha richiesto documentazione integrativa con nota prot. n. PGFE/2017/14448 del 22/12/2017;
- la documentazione in parola è stata fornita dal richiedente in fasi successive, a seguito di richiesta di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento, con note acquisite da ARPAE al prot. n. PG/2022/581 del 4/01/2022, prot. n. PG/2022/95273 del 8/06/2022 e prot. n. PG/2022/202568 del 12/12/2022;

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 157 del 25/05/2022 è stato dato conto della domanda in oggetto e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- con nota di questo Servizio prot. n. PG/2022/0110248 del 4/07/2022 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- il parere della Provincia di Ferrara, che non si è espressa formalmente nel merito, si intende positivo ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, che non si è espresso al riguardo, si intende positivo ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base degli elaborati forniti dal richiedente che:

- i pozzi sono stati realizzati nell'anno 2007 all'interno della base aerea dell'Aeronautica Militare in via Ponte Rosso nel Comune di Poggio Renatico (FE) su terreni distinti al Foglio 18 mappale 15 del Catasto Terreni comunale, e sono identificati dalle seguenti coordinate UTM RER: X=687500, Y=963089 (pozzo 1), X=687536, Y=963070 (pozzo 2);
- le caratteristiche costruttive, analoghe per entrambi i pozzi, sono di seguito riassunte:
 - profondità 100 m
 - diametro pozzo 500 mm (esterno)
 - diametro tubo di mandata 3"
 - profondità filtri sconosciuta
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 13 kW
- le teste pozzo, dotate di contatore, sono alloggiare all'interno di pozzetti in cemento interrati con botola di chiusura in ghisa;
- le acque di pozzo riforniscono una vasca di accumulo della capacità di 400 mc tramite la quale viene alimentato l'impianto antincendio;
- i pozzi hanno una porta di esercizio di 9,1 l/s (pozzo 1) e 10 l/s (pozzo 2) per un fabbisogno idrico pari ad un massimo di 4.000 mc/anno;
- i pozzi vengono azionati periodicamente, prevalentemente durante il periodo estivo, in modo alternativo per brevi periodi necessari alle operazioni di manutenzione dell'impianto;

- le acque vengono quindi riutilizzate per l'irrigazione delle aree verdi;
- in assenza di dati di cantiere la stratigrafia dell'area è stata ricavata dai dati contenuti nella banca dati geognostici della Regione Emilia Romagna, in base ai quali nell'area di studio sono presenti terreni prevalentemente limoso-argillosi sino alla profondità 70-80 dal p.c., a cui seguono sabbie grossolane con uno spessore di almeno 10-20 m riconducibili al complesso acquifero A2, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna" (RER-ENI, 1998);
- in data 17/09/2021 sono state eseguite prove di emungimento a portata costante su entrambi i pozzi; le prove, condotte alla portata di esercizio dei pozzi, hanno evidenziato forti abbassamenti del livello dinamico (attorno ai 45 m) e valori di trasmissività inferiori a quelle previste in base alla tipologia di acquifero sfruttato;
- sulla base della relazione idrogeologica, a firma del Dott. Geol. Alessandro Cortopassi, tali fatti sono da mettere in relazione ad una ridotta efficienza dei pozzi per carenza di manutenzione, senza che ciò comporti effetti negativi sull'acquifero sfruttato o comprometta la sostenibilità dei prelievi alle attuali condizioni di esercizio;

VERIFICATO ai sensi della Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi è inquadrabile nel corpo idrico "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo "buono" e caratterizzato da ricarica mista alpina e appenninica;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, è da ritenersi "lieve" (portata inferiore a 25 l/s) e che la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la metodologia ERA prevista dalla sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico, "fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia";

ACCERTATO CHE:

- le opere di derivazione in esame non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- non ricadono in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- i prelievi richiesti non rientrano nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del canone annuo di concessione, la destinazione d'uso della risorsa idrica richieste rientra nelle tipologie di cui alla f) (antincendio) dell'art. 152, comma 1 della LR 3/1999, il cui importo base è definito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- non risultano pendenze relativamente al pagamento del canone per le annualità pregresse;
- il Concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 16/03/2023 (assunta agli atti con prot. n. PG/2023/47629 del 17/03/2023);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2023/47629 del 17/03/2023;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, all'Aeronautica Militare Italiana – Reparto Supporto Servizi Generali (C.F./P.IVA 80009570385) con sede legale in Via Ponte Rosso n. 1 nel Comune di Poggio Renatico (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio FE16A0009, precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione debba essere attuata tramite i pozzi ubicato in Via Ponte Rosso n. 1, nel Comune di Poggio Renatico (FE) su terreni distinti al Foglio 18 mappale 15 del Catasto Terreni comunale, e identificati dalle seguenti coordinate UTM RER: X=687500, Y=963089 (pozzo 1), X=687536, Y=963070 (pozzo 2);
- c) di stabilire il limite dei quantitativi idrici prelevabili in 10 l/s di portata istantanea e in 4.000 mc/anno di prelievo totale dai due pozzi;
- d) di stabilire che il prelievo dai pozzi venga effettuato in modo alternativo evitando l'azionamento contemporaneo dei due pozzi;
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio, ai sensi della DGR 1195/2016;

- f) di approvare il disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2032 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce la eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- j) di precisare che il canone per l'annualità 2023 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 189,90, somma che è stata versata in data 9/03/2023 tramite sistema PagoPA;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto la somma di 250,00 € a titolo di deposito cauzionale mediante versamento in data 9/03/2023 con sistema PagoPA; tale deposito potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2024 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del DLgs. n. 33/2013 nonché del DLgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

- p) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Via Ponte Rosso nel Comune di Poggio Renatico (FE) richiesta dall'Aeronautica Militare Italiana (C.F./P.IVA 80009570385) con sede legale Via Ponte Rosso 1 nel Comune Poggio Renatico (FE), Procedimento cod. n. FE16A0009.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei pozzi descritti nel successivo Art. 2, con una **portata massima di 10,00 l/s** e per un **volume concesso di 4.000 metri cubi annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso antincendio.

La derivazione può essere esercitata nei limiti sopraindicati durante l'intero anno di 365 giorni.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

I 2 pozzi sono ubicati all'interno della base aerea dell'Aeronautica Militare in via Ponte Rosso nel Comune di Poggio Renatico (FE) su terreni distinti al Foglio 18 mappale 15 del Catasto Terreni comunale, e sono identificati dalle seguenti coordinate UTM RER: X=687500, Y=963089 (pozzo 1), X=687536, Y=963070 (pozzo 2);

Le caratteristiche costruttive, analoghe per entrambi i pozzi, sono di seguito riassunte:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • profondità | 100 m |
| • diametro pozzo | 500 mm (esterno) |
| • diametro tubo di mandata | 3" |
| • profondità filtri | sconosciuta |
| • tipo pompa | elettropompa sommersa |
| • potenza pompa | 13 kW |

Le teste pozzo, dotate di contatore, sono alloggiate all'interno di pozzetti in cemento interrati con botola di chiusura in ghisa.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2032, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altre condizioni previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web di sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

I prelievi da pozzo dovranno essere effettuati in modo alternativo evitando l'attivazione contemporanea dei due pozzi.

I dati dei volumi annui prelevati dai pozzi dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

L'eventuale sostituzione dei contatori dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore, da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il Concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE16A0009**;
- scadenza della concessione.

I cartelli devono rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione o sostituzione, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico

del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.